



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

~ MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE ~

Provincia di Pisa

**Regolamento in materia di trattamento dei
dati personali connessi alle attività di
videosorveglianza del territorio comunale**

Indice generale

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento e contesto normativo di riferimento.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	5
Art. 3 – Sistema di videosorveglianza.....	6
Art. 4 – Liceità del trattamento.....	6
Art. 5 – Finalità del sistema di videosorveglianza.....	7
Art. 6 - Necessità e proporzionalità del sistema di videosorveglianza.....	7
CAPO II – RUOLI.....	8
Art. 7 – Titolare.....	8
Art. 8 – Designato.....	8
Art. 9 – Amministratore di sistema.....	9
Art. 10 – Funzioni del designato.....	9
Art. 11 – Nomina degli incaricati.....	10
CAPO III – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.....	11
Art. 12 – Categorie di dati personali.....	11
Art. 13 - Modalità di raccolta dei dati personali.....	11
Art. 14 – Modalità di consultazione dei dati personali raccolti.....	11
Art. 15 – Modalità di conservazione.....	12
Art. 16 – Termini di conservazione.....	12
Art. 17 – Comunicazione o diffusione di dati personali.....	13
CAPO IV – SICUREZZA DEI DATI.....	13
Art. 18 – Sala di controllo.....	13
Art. 19 – Visione sincrona.....	14
Art. 20 – Visione asincrona.....	14
Art. 21 – Accesso al sistema di videosorveglianza.....	14
Art. 22 – Sicurezza dei dati.....	14
Art. 23 – Valutazione d’impatto.....	15
CAPO V – UTILIZZI SPECIFICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
Art. 24 – Videosorveglianza presso gli istituti educativi comunali.....	15
Art. 25 – Sistemi mobili di videosorveglianza.....	15
Art. 26 – Dispositivi mobili: droni, telecamere veicolari e <i>body cam</i>	16
Art. 27 – Videosorveglianza in materia ambientale.....	16
Art. 28 – Sistemi di lettura targhe.....	17

Art. 29 – Indagini dell’ Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia.....	17
CAPO VI – SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATA.....	18
Art. 30 – Patti per la sicurezza urbana.....	18
Art. 31 – Progetti di interesse pubblico promossi da soggetti privati.....	18
CAPO V – DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	18
Art. 32 – Informazioni rese al momento della raccolta dei dati.....	18
Art. 33 – Diritti dell’interessato.....	19
Art. 34 – Accesso ai documenti video-fotografici: disposizioni generali.....	19
Art. 35 – Richiesta di “conservazione delle immagini”	20
Art. 36 – Accesso agli atti in caso di danno di lieve entità.....	21
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	21
Art. 37 – Disposizione generale.....	21

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e contesto normativo di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti, elaborati e conservati in conseguenza all'impiego del sistema di videosorveglianza del comune di San Giuliano Terme.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, adottato ai sensi del vigente Codice privacy¹, si rinvia a quanto disposto dal:
 - art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito "GDPR";
 - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
 - Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

¹ [Art. 2-ter, comma 1-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#)

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- legge Regione Toscana 19 febbraio 2020, n. 11 “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale”.
- legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune di San Giuliano Terme, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “designato²”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

2 [Art. 2-quaterdecies, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#)

- i) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione,
- k) per “dato anonimo”, il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Sistema di videosorveglianza

1. S’intende per sistema di videosorveglianza, nell’ambito del presente regolamento, il complesso di reti, dotazioni tecnologiche e dispositivi video-fotografici collegati ad una centrale di controllo organizzata e coordinata dal titolare, dedicato alla vigilanza da remoto del territorio comunale.
2. La gestione del sistema di videosorveglianza è ricondotta alla responsabilità del Comandante della Polizia municipale, quale soggetto designato dal titolare ai sensi del successivo articolo 8. Per quanto concerne gli aspetti tecnici e tecnologici del sistema, il Comandante si avvale della collaborazione degli uffici preposti.

Art. 4 – Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di cui al Capo II del GDPR, nonché di quelli al Capo I del Regolamento recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato tramite sistemi informativi e strumenti informatici, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia³. Quest’ultimo regolamento, nel presente contesto, si applica ai trattamenti che, seppur volti alla tutela della sicurezza urbana⁴, sono espletati per finalità coerenti rispetto a quelle regolate dallo stesso decreto⁵.
2. Il trattamento di dati personali riconducibile all’attività di videosorveglianza è necessario per l’esecuzione di compiti d’interesse pubblico, connessi all’esercizio di

3 [Con particolare riferimento all’art. 5 del d.p.r. 15 gennaio 2018, n. 15](#)

4 [Art. 4 del d.l. 20 febbraio 2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48](#)

5 [Art. 3, comma 1, del d.p.r. 15 gennaio 2018, n. 15](#)

pubblici poteri di cui è investito il titolare, nonché per adempiere obblighi legali cui lo stesso è soggetto.

3. Le finalità del trattamento oggetto del presente regolamento, illustrate dal successivo articolo 5, sono sorrette da basi giuridiche conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 6, comma 3 del GDPR.
4. Si dà atto, infine, che ai sensi della normativa vigente⁶ questo stesso regolamento, quale atto amministrativo generale, costituisce, a sua volta, autonoma, effettiva e concreta base giuridica del trattamento, in relazione all'esercizio del pubblico potere proprio del titolare.

Art. 5 – Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Le finalità del sistema di videosorveglianza sono coerenti rispetto al compito istituzionale svolto ed al potere pubblico esercitato dal titolare. Esse riguardano:
 - a) il supporto alle funzioni di Protezione Civile;
 - b) il monitoraggio della viabilità sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con finalità di vigilanza della circolazione stradale, di prevenzione e informazione in materia di traffico, di supporto alle attività di pronto intervento da parte della Polizia municipale, nonché di sanzione degli illeciti stradali;
 - c) la prevenzione e repressione di atti di vandalismo o danneggiamento, nonché di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) la prevenzione e repressione dell'abusivismo commerciale;
 - e) il monitoraggio di fenomeni di occupazione di immobili, sia privati che pubblici;
 - f) il monitoraggio del patrimonio immobiliare pubblico;
 - g) la prevenzione e repressione dell'abbandono di rifiuti;
 - h) la protezione e incolumità degli individui e degli operatori di Polizia municipale, con particolare riguardo ai profili attinenti alla sicurezza urbana⁷, all'ordine e alla sicurezza pubblica;
 - i) l'acquisizione di elementi utili agli accertamenti di competenza delle Forze di Polizia ai fini del contrasto e della repressione di eventuali reati.
2. In conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il sistema di videosorveglianza non è utilizzato ai fini di controllo sull'attività lavorativa né dei dipendenti dell'ente, né di altri lavoratori, pubblici o privati, occasionalmente presenti nelle aree soggette a

⁶ [Art. 2-ter, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#)

⁷ [Art. 4 d.l. n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017](#)

monitoraggio.

Art. 6 - Necessità e proporzionalità del sistema di videosorveglianza

1. Il ricorso al sistema di videosorveglianza, ed il trattamento di dati personali che ne deriva, è necessario al conseguimento dell'interesse pubblico connesso alle finalità enunciate al precedente articolo 5. L'ampiezza del territorio comunale - valutata in relazione alle proporzioni delle risorse umane e strumentali addette alla vigilanza ed alla prevenzione e repressione degli illeciti - non consente, infatti, di realizzare altrettanto efficacemente dette finalità con mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
2. Il sistema di videosorveglianza è comunque configurato, fin dalla sua progettazione, in modo da ridurre al minimo il trattamento di dati personali degli interessati. Il sistema informativo e i software utilizzati riducono al minimo il ricorso ai dati personali e ne escludono il trattamento ogni qual volta le finalità perseguite possano essere altrimenti conseguite.
3. Il sistema di videosorveglianza è tecnicamente strutturato e configurato nel rispetto del principio di proporzionalità. Pertanto, non sono raccolti che dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Eventuali dati eccedenti, incidentalmente raccolti, sono oggetto di eliminazione nei modi e nei tempi stabiliti dal disciplinare di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera c), con tecniche conformi a quanto disposto dal presente regolamento.

CAPO II – RUOLI

Art. 7 – Titolare

1. Il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di San Giuliano Terme, espleta la funzione di titolare del trattamento di dati personali.
2. Il Comune di San Giuliano Terme, nella sua qualità di persona giuridica titolare del trattamento dei dati personali, una volta espletata la valutazione d'impatto prevista dall'articolo 36 del GDPR, nel caso ritenga che il trattamento oggetto del presente regolamento violi il regolamento, oppure qualora esso non sia stato identificato o ne sia stato sufficientemente attenuato il rischio, consulta preventivamente l'Autorità di controllo.

Art. 8 – Designato

1. Il Comandante della Polizia Municipale è il soggetto designato del trattamento dei dati personali rilevati nel quadro del trattamento oggetto del presente regolamento.
2. Il designato, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione del personale incaricato. Agli incaricati, nominati in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11, possono essere delegate, con atto scritto, specifiche funzioni proprie del designato, purché accompagnate da specifiche istruzioni e da un adeguato piano formativo.

Art. 9 – Amministratore del sistema di videosorveglianza

1. Il ruolo di amministratore del sistema di videosorveglianza (ADS) è conferito dal titolare, su proposta del designato del trattamento, a personale interno dotato di specifiche competenze tecnico-professionali e di comprovata affidabilità.
2. L'ADS è incaricato della gestione tecnica e della manutenzione complessiva del sistema di videosorveglianza. In caso di esternalizzazione di servizi attinenti alla videosorveglianza, l'ADS svolge un ruolo di supporto al designato. Detto ruolo consiste nell'esercizio della supervisione tecnica dell'operato del soggetto esterno, con particolare riguardo alla gestione dei profili di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.
3. Le mansioni specifiche attribuite all'ADS sono dettagliate dal disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), nonché dall'atto d'incarico.

Art. 10 – Funzioni del designato

1. Il designato del trattamento:
 - a) previa analisi dei rischi, adotta e garantisce il rispetto delle misure di sicurezza, garantisce la sicurezza fisica dei dispositivi di accesso ai locali della centrale di controllo, degli archivi per la conservazione dei dati personali, nonché la sicurezza fisica e logica dei sistemi hardware e software.
 - b) effettua la valutazione d'impatto, ne cura la revisione periodica e l'aggiornamento;
 - c) redige e mantiene aggiornato il "*Disciplinare operativo per l'impiego dei sistemi e dei dispositivi di videosorveglianza*" (di seguito, disciplinare);
 - d) individua, con atto scritto, gli incaricati del trattamento;
 - e) propone la nomina dell'amministratore di sistema;
 - f) assegna, con atto scritto, specifiche istruzioni agli incaricati e vigila sul loro

rispetto;

- g) cura l'istruzione del personale incaricato all'uso del sistema di videosorveglianza e predisponde, di concerto con il Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), il piano formativo in materia di tutela dei dati personali;
- h) cura l'informativa rivolta agli interessati, in materia di protezione dei dati personali, sia nella versione di "primo livello", sia nella versione estesa e completa, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
- i) risponde degli esiti delle richieste di accesso ai dati personali e degli eventuali reclami degli interessati in materia di privacy;
- j) evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali, coadiuvato dal DPO;
- k) informa gli interessati, senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le autorità di controllo;
- l) notifica, coadiuvato dal DPO, ogni eventuale violazione della riservatezza dei dati personali oggetto della sua cura e responsabilità all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza,
- m) garantisce il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del GDPR, con particolare riguardo alla loro "minimizzazione". A tale riguardo, fatte salve speciali esigenze di conservazione, dispone la distruzione dei dati raccolti tramite la videosorveglianza che abbiano compiuto i termini di conservazione indicati al successivo art. 16.

Art. 11 – Nomina degli incaricati

1. Il designato nomina, nel novero del personale di Polizia municipale, i soggetti incaricati dell'utilizzo ordinario e continuativo del sistema di videosorveglianza. L'atto d'incarico menziona le finalità del trattamento e i connessi livelli di autorizzazione, secondo l'articolazione organizzativa disposta dal disciplinare.
2. Gli incaricati trattano i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari e fatte salve eventuali responsabilità amministrative o penali.
3. Lo stesso designato, in casi contingenti e specifici, autorizza, con atto scritto, il

personale che in via straordinaria debba effettuare un trattamento di dati personali connesso all'attività di videosorveglianza.

CAPO III – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 12 – Categorie di dati personali

1. I dati personali trattati dal sistema di videosorveglianza, in ragione delle modalità di raccolta, possono appartenere sia alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, sia alla categoria di cui all'articolo 9 del GDPR.
2. I dati personali appartenenti a categorie particolari sono trattati in conformità con quanto disposto dalla legge⁸, ossia in caso di necessità, su specifica base giuridica, ed in presenza di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato e delle condizioni di liceità vigenti.

Art. 13 - Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 del precedente articolo 12 sono raccolti al passaggio degli interessati in prossimità dei dispositivi di videosorveglianza installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, individuate dal designato sulla base di preventive analisi.
2. L'atto d'individuazione delle zone soggette a videosorveglianza, completo delle valutazioni in ordine alla necessità e proporzionalità dell'intervento, è adottato dal designato del trattamento, secondo le modalità di rito.
3. L'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza è limitato ai luoghi pubblici o aperti al pubblico. Appositi accorgimenti tecnici, illustrati dal disciplinare, sono mirati ad escludere accidentali sconfinamenti dell'attività di sorveglianza nelle proprietà private liminari agli spazi soggetti a controllo.
4. Il sistema di videosorveglianza, in applicazione del principio di proporzionalità, è configurato in modo da non raccogliere dati personali ogniqualvolta sia possibile perseguire le finalità del trattamento impiegando solo dati anonimi.

Art. 14 – Modalità di consultazione dei dati personali raccolti

1. La visione delle immagini acquisite e la conoscenza dei dati personali in esse contenuti da parte del personale autorizzato è strettamente strumentale al perseguimento delle finalità dichiarate. I dati personali non pertinenti non sono

8 [Art. 7 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#) e [art. 9, comma 2, lett. e\), f\) e g\) del GDPR](#)

oggetto di valutazione e, ove possibile, obliterati nelle modalità previste dal disciplinare.

2. L'accesso alle immagini acquisite e ai dati personali in esse contenuti è limitato, in via ordinaria, ai seguenti soggetti:
 - a) al designato ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b) all'Autorità Giudiziaria e di Polizia preposte alle indagini;
 - c) all'amministratore di sistema del Comune di San Giuliano Terme, ed alla ditta manutentrica dell'impianto, nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle rispettive, specifiche mansioni;
 - d) all'interessato, nei limiti di quanto espressamente previsto in proposito dal successivo art. 34.
3. In caso d'incidente stradale, sia pure in assenza di lesioni alla persona, l'organo di Polizia che ha effettuato i rilievi e che conduce l'attività istruttoria e d'indagine acquisisce, dietro semplice richiesta, copia dei documenti video-fotografici dell'evento in possesso del titolare.
4. Le attività di consultazione di cui al presente articolo sono oggetto di tracciamento esatto e puntuale, secondo le modalità previste dal disciplinare.

Art. 15 – Modalità di conservazione

1. La conservazione avviene nel rispetto delle leggi vigenti ed in conformità alle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dal presente regolamento e dal disciplinare adottato dal designato del trattamento.
2. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sicurezza urbana integrata, risultati utili a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali - incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse - sono conservati separatamente da quelli raccolti per finalità amministrative.

Art. 16 – Termini di conservazione

1. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le specifiche finalità per le quali sono rispettivamente raccolti, così come dettagliatamente illustrato dal disciplinare. Il soggetto designato, nell'ambito del disciplinare stesso, stabilisce i limiti temporali massimi di conservazione, tenuto conto delle finalità del trattamento, delle esigenze speciali che possano eventualmente sopravvenire, nonché della sicurezza dei dati personali garantita dalle misure tecnico-organizzative disponibili.

2. Ovunque possibile, in omaggio al principio *privacy by design*, il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati trattati, una volta scaduti i termini di conservazione, nel rispetto delle istruzioni operative riportate dal disciplinare. La responsabilità della cancellazione ricade sul designato o sul soggetto da quest'ultimo specificamente delegato.
3. I dati personali raccolti dal titolare per finalità di sicurezza urbana, nell'ambito dell'attività di videosorveglianza, sono conservati per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione⁹ - fatte salve esigenze speciali - dunque distrutti. È compito del responsabile del procedimento attestare, in apposita dichiarazione, gli specifici e comprovati motivi o le circostanze che supportino l'eventuale decisione di eccedere i termini di conservazione.

Art. 17 – Comunicazione o diffusione di dati personali

1. La comunicazione a soggetti terzi di dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da specifica norma di legge o se conforme alle finalità esplicitamente previste dal presente regolamento.
2. La diffusione di immagini personali è vietata, a meno che la persona interessata abbia espresso il proprio specifico consenso, opportunamente informato. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato alla revoca del consenso.

CAPO IV – SICUREZZA DEI DATI

Art. 18 – Sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente al personale di Polizia municipale preventivamente incaricato, all'ADS ed al personale comunale addetto al funzionamento ed al mantenimento in efficienza delle dotazioni tecnologiche, alle forze di Polizia, nonché al DPO nell'esercizio delle proprie funzioni. Le attività di pulizia o di manutenzione dei locali, da parte del personale preposto, sono organizzate e gestite in modo da evitare la concomitanza delle stesse con le attività sincrone e asincrone di videosorveglianza, svolte dal personale incaricato.
2. L'accesso alla sala di controllo da parte di soggetti non ricompresi tra quelli al precedente punto 1) è eccezionale e consentito su autorizzazione del designato o da suo delegato. La ragione della loro presenza presso la sala di controllo deve essere riconducibile alle finalità del trattamento.

⁹ [Art. 6, commi 7 e 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11](#)

Art. 19 – Visione sincrona

1. La visione sincrona dei documenti video-fotografici avviene esclusivamente presso lo spazio deputato alle funzioni di “sala di controllo”.
2. La visione sincrona è circoscritta ad obiettivi strategici per la sicurezza urbana integrata, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza.

Art. 20 – Visione asincrona

1. La visione asincrona dei documenti video-fotografici avviene in via prioritaria presso lo spazio deputato alle funzioni di sala di controllo, nel rispetto delle istruzioni operative impartite dal disciplinare. In subordine, in presenza di eccezionali esigenze operative e sotto la piena responsabilità del designato, la visione può avvenire al di fuori di questo perimetro. Il designato garantisce comunque la riservatezza del trattamento e risponde di eventuali violazioni.
2. Fatti salvi i casi di richiesta di accesso ai dati da parte degli interessati al trattamento, i documenti video-fotografici possono essere riesaminati, entro i termini di conservazione di cui all’articolo 16, solo in caso di effettiva necessità e limitatamente al conseguimento delle finalità per le quali il trattamento è strumentale.

Art. 21 – Accesso al sistema di videosorveglianza

1. I soggetti incaricati, al fine di garantire la sicurezza dei propri dispositivi logici di accesso (*password*) provvedono al loro frequente rinnovo, alla loro scrupolosa custodia e si astengono tassativamente da qualsiasi forma di utilizzo promiscuo.

Art. 22 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali acquisiti sono custoditi nelle modalità stabilite dal disciplinare adottato dal designato del trattamento, in modo tale da assicurarne la protezione durante tutte le fasi del trattamento, ossia durante il trattamento (dati in uso), la trasmissione (dati in transito) e la conservazione (dati a riposo).
2. L’adozione delle specifiche misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, è tesa a ridurre il rischio di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme, gravante sulle varie fasi del trattamento.

Art. 23 – Valutazione d’impatto

1. Il designato del trattamento, coadiuvato dal DPO, in presenza delle condizioni

previste dall'articolo 35, comma 1 del GDPR, redige e adotta la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Detto documento è soggetto a revisione periodica, almeno annuale.

2. L'attività di aggiornamento del documento di valutazione d'impatto è comunque indispensabile in caso d'introduzione di nuove tecnologie capaci d'incidere sui diritti e le libertà delle persone fisiche, oppure al mutare della natura, delle finalità, del contesto o dell'oggetto del trattamento di dati personali.

CAPO V – UTILIZZI SPECIFICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 24 – Videosorveglianza presso gli istituti educativi comunali

1. L'installazione di dispositivi di videosorveglianza presso gli istituti educativi comunali, per finalità di sicurezza e protezione dei minori, non può in alcun modo pregiudicare valori fondamentali quali la tutela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e d'insegnamento e la tutela della riservatezza degli interessati.
2. L'attivazione di dispositivi di videosorveglianza presso gli istituti educativi comunali per finalità di tutela dei beni comunali da atti vandalici risponde ai requisiti di cui al comma precedente qualora venga configurata in modo da non interferire con le attività educative o collaterali a queste ultime.

Art. 25 – Sistemi mobili di videosorveglianza

1. Il designato, al fine di sorvegliare contesti che presentano, sotto il profilo della sicurezza urbana, una rilevanza transitoria, oppure occasionali situazioni di degrado urbano, può avvalersi di dispositivi mobili di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente regolamento.
2. La gestione dei dispositivi mobili di videosorveglianza è riservata alla Polizia municipale che ne dispone l'utilizzo e ne disciplina l'uso, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del presente regolamento.

Art. 26 – Dispositivi mobili: droni, telecamere veicolari e *body cam*

1. Il designato può avvalersi di dispositivi indossabili, droni, telecamere veicolari e *body cam* per raccogliere elementi di prova audio-video-fotografici riguardo a condotte illecite di rilevanza amministrativa e penale, nonché al fine di tutelare

l'incolumità del personale di Polizia municipale.

2. L'impiego di droni è subordinato al rispetto del Codice della navigazione, alla normativa speciale ed ai regolamenti di settore, nonché al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali¹⁰.
3. L'impiego di *body cam* è subordinato al pieno rispetto della normativa vigente in materia privacy e di diritto del lavoro¹¹. L'utilizzo di detti strumenti, dai quali deriva una concreta possibilità di controllo a distanza del lavoratore, è preceduto da una specifica informativa scritta, resa al lavoratore. Detto documento informa il lavoratore riguardo alla possibilità del datore di lavoro di utilizzare le immagini raccolte dal dispositivo per verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa, nonché a scopi disciplinari.
4. Il disciplinare stabilisce le modalità di utilizzo e gli accorgimenti tecnico-organizzativi utili a garantire il corretto impiego dei rispettivi dispositivi mobili di videosorveglianza, sotto il profilo della protezione dei dati personali degli interessati.
5. L'informativa di "primo livello" di cui all'articolo 10, lettera h), è resa in modo adeguato alle specifiche finalità perseguite, allo strumento utilizzato ed alla particolare soluzione tecnica posta in essere, di volta in volta, in relazione alle contingenti necessità e opportunità di utilizzo. Il disciplinare adottato dal designato, oltre a definire le procedure e le modalità operative d'impiego dei sistemi di cui al presente articolo, fornisce specifiche istruzioni in merito all'adempimento degli obblighi d'informazione.

Art. 27 – Videosorveglianza in materia ambientale

1. Nel quadro delle finalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 26, il titolare, tramite il suo designato, ricorre all'impiego del sistema mobile di videosorveglianza per agevolare la prevenzione e la repressione delle condotte illecite in materia ambientale e, tra queste, il fenomeno dell'abbandono di rifiuti.
2. Poiché il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente implica il necessario ricorso a sistemi mobili di videosorveglianza, vale a proposito dell'obbligo di informativa quanto disposto in merito dal precedente art. 26.

¹⁰ Se il drone è impiegato nell'ambito dell'ordinaria attività di sorveglianza urbana o di accertamento amministrativo il trattamento ricade nella sfera del GDPR, altrimenti, se impiegato per operazioni di indagine di polizia giudiziaria, la disciplina di riferimento è quella dettata dal d.lgs. 51/2018

¹¹ [Art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#)

3. Gli incaricati delle attività di accertamento delle condotte illecite sono appositamente nominati, ai sensi del precedente art. 11.
4. Il disciplinare declina le misure tecnico-organizzative da adottare in caso di attivazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al paragrafo 1).

Art. 28 – Sistemi di lettura targhe

1. Il sistema di videosorveglianza può comprendere dispositivi dotati di tecnologia OCR¹². Il disciplinare dispone le istruzioni relative all'utilizzo dello strumento, con particolare riguardo alle modalità di accesso e di trattamento da parte degli incaricati del flusso di dati generato dal dispositivo.
2. Eventuali trattamenti che comportino comparazioni dei dati personali rilevati dai dispositivi OCR con banche dati di soggetti terzi - compiuti per finalità di polizia - sono regolati e disciplinati da appositi accordi.

Art. 29 – Indagini dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia

1. In caso di rilevazione sincrona o asincrona di immagini relative a eventi rilevanti ai fini della tutela della sicurezza pubblica o a supposti reati in materia ambientale, si procede all'immediata segnalazione degli stessi alle autorità competenti, accompagnata dalla trasmissione della copia digitale delle immagini utili ai fini di prova.
2. L'accesso da parte delle Forze di Polizia e dell'Autorità giudiziaria è previsto in via ordinaria. Esso è comunque soggetto a sintetica richiesta formale e motivata.
3. Previo specifico accordo, il sistema di videosorveglianza può essere direttamente utilizzato dalle Forze di Polizia, in funzione di indagini disposte dall'Autorità giudiziaria. L'accordo richiamato, oltre a disciplinare le rispettive competenze delle parti e le modalità di utilizzo delle risorse tecniche del Comune, prevede uno specifico e formale riconoscimento di contitolarità nel trattamento dei dati personali.

12 La tecnologia *Optical Character Recognition* consente l'estrazione automatica dall'immagine della stringa alfanumerica corrispondente alla targa del veicolo in transito.

CAPO VI – SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATA

Art. 30 – Patti per la sicurezza urbana

1. Il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, congiuntamente alle Forze di Polizia, secondo strategie concepite in relazione alla specificità dei contesti ed adottate in forza di specifici “patti per la sicurezza urbana” tra Comune e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nel pieno rispetto della centralità del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica¹³.

Art. 31 – Progetti di interesse pubblico promossi da soggetti privati

1. Ferma restando la finalità pubblica degli interventi, nell’ambito dei “patti per la sicurezza urbana” di cui all’articolo precedente, possono essere individuati specifici obiettivi d’incremento o di miglioramento dei servizi di videosorveglianza del territorio. Alla realizzazione dei suddetti obiettivi possono concorrere anche i soggetti privati in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente¹⁴, fornendo al Comune sostegno finanziario, logistico o strumentale.
2. I progetti relativi al conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente debbono soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
3. Il Comune può adottare le detrazioni previste dalla legge a vantaggio dei soggetti privati partecipanti ai programmi di sostegno alle attività di cui al comma 1. In tal caso, la misura delle suddette detrazioni è stabilita da appositi regolamenti.

CAPO V – DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 32 – Informazioni rese al momento della raccolta dei dati

1. Le zone soggette a videosorveglianza tramite impianti fissi o mobili sono rese note ai potenziali interessati con appositi segnali informativi collocati in prossimità degli impianti - comunque al di fuori del raggio d’azione del dispositivo - in modo da consentire agli stessi di evitare la sorveglianza o di adeguare il proprio comportamento.

13 [Art. 5 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14](#)

14 [Art. 7 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14](#)

2. La segnaletica di “primo livello” è resa - per quanto attiene alla tipologia di segnale utilizzata ed alle informazioni essenziali in esso riportate - in conformità alle linee guida emanate in materia dalle competenti Autorità di sorveglianza.
3. La segnaletica di “secondo livello”, estesa e completa, è resa disponibile su apposita pagina web del sito istituzionale.

Art. 33 – Diritti dell’interessato

1. Compatibilmente alla particolare tipologia di trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto ad esercitare le prerogative riconosciutegli dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) ad esercitare i diritti riconosciuti dal Capo III del [GDPR](#) nei confronti dei trattamenti effettuati dal titolare per finalità amministrative e di sicurezza urbana;
 - b) ad esercitare i diritti riconosciuti dal Capo II del [d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#) nei confronti dei trattamenti effettuati dal titolare, anche in via non esclusiva, per finalità di sicurezza pubblica.
2. L’interessato, qualora “*per motivi connessi alla sua situazione particolare*”¹⁵ intenda esercitare il proprio diritto di opporsi ai trattamenti di cui al precedente punto 1. lett a), rivolge la propria istanza al titolare del trattamento o, in alternativa, al soggetto designato. Quest’ultimo si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che dimostri - entro un congruo termine - l’esistenza dei motivi legittimi e delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione del trattamento.
3. Nel caso di cui al precedente punto 1.b), ossia in presenza di un trattamento effettuato per finalità di sicurezza integrata, i diritti dell’interessato sono vagliati alla luce del [d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#), inteso quale *lex specialis*.

Art. 34 – Accesso ai documenti video-fotografici: disposizioni generali

1. L’accesso documentale ai documenti amministrativi video-fotografici contenenti i dati personali degli interessati, per quanto concerne i presupposti, le modalità e i limiti di esercizio, è disciplinato dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e dalle altre disposizioni di legge in materia¹⁶.
2. La richiesta di accesso deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale del proponente, formulata per iscritto e corredata di motivazione. La stessa richiesta deve pervenire al titolare entro tre giorni dal verificarsi dell’evento oggetto di

15 [Art. 21, comma 1, del GDPR](#)

16 [Art. 59 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.](#)

ripresa video-fotografica.

3. L'accesso documentale ai documenti amministrativi contenenti i dati personali particolari degli interessati è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente¹⁷.
4. Il titolare, in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato e su richiesta di quest'ultimo, può fornire copia dei dati personali oggetto di trattamento. I costi di riproduzione sono addebitati al richiedente nella misura stabilita dai regolamenti in materia. Salvo indicazioni diverse dell'interessato, i dati sono forniti, in via prioritaria, in formato digitale di uso comune.
5. La copia di cui al comma precedente, rilasciata all'avente diritto, non deve contenere dati personali di soggetti terzi. Per tale ragione questi ultimi debbono essere preventivamente trattati con tecniche di rimozione o di anonimizzazione. I dati di soggetti terzi sono inclusi nella copia rilasciata all'avente diritto solo nel caso in cui l'applicazione di tecniche di anonimizzazione degli stessi possano incidere sul valore probatorio del documento tanto da pregiudicare la tutela dell'interesse giuridico posto a base dell'accesso.
6. I diritti trattati dal presente articolo, riferiti ai dati personali appartenenti a persone decedute, possono essere esercitati da chi agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi, al fine di tutelare i propri diritti in materia di privacy, al DPO nominato dall'ente, oppure al Garante per la protezione dei dati personali. Sono fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 35 – Richiesta di “conservazione delle immagini”

1. In presenza di un interesse rilevante e meritevole di tutela, il cittadino che ritenga che la documentazione video-fotografica in possesso del titolare possa essere utile alla tutela dei propri diritti soggettivi lesi da un fatto costituente reato può richiedere la conservazione della stessa oltre i termini previsti dall'art. 16, qualora questa non sia stata già acquisita dall'Autorità depositaria della querela o denuncia, nell'ambito delle attività di indagine.
2. La richiesta deve pervenire al titolare entro tre giorni dal manifestarsi dell'evento di oggetto di accertamento sotto il profilo della rilevanza penale. La presentazione

¹⁷ [Art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.](#)

della richiesta vale quale istanza di limitazione del trattamento¹⁸.

Art. 36 – Accesso agli atti in caso di danno di lieve entità

1. In caso di incidente con danni a sole cose o con lesioni non superiori a quaranta giorni di prognosi, per i quali non sia stata presentata querela, o che comunque non abbiano dato luogo a procedimento penale, l'accesso ai documenti video-fotografici è limitato al "fascicolo fotografico" istruito nel corso delle attività di accertamento compiute dalla Polizia municipale.
2. Il rilascio di copia della documentazione video-fotografica è ammesso, previa specifica e motivata richiesta dell'interessato, avanzata ai sensi del precedente art. 34, solo nel caso in cui i documenti non riguardino la riservatezza o la vita privata delle persone fisiche¹⁹, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2 del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi²⁰.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 37 – Disposizione generale

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla [Parte III, Titolo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.](#)

18 [Art. 18, comma 1, lett. c\) del GDPR](#)

19 [Art. 24, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241](#)

20 [Art. 2, comma 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184](#)